

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI C.D.D. – ERBA

INDICE

TITOLO I - PARTE TECNICA

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	4
Art. 3 - DESCRIZIONE, OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO.....	4
3.1 Obiettivi generali.....	5
3.2 Finalità del servizio.....	5
3.3 Descrizione delle attività.....	6
Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
Art. 5. – SEDE OPERATIVA CDD.....	9
5.1 Disponibilità di idonea struttura e collocazione territoriale.....	9
5.2 Standard strutturali.....	10
5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	10
5.4 Fruibilità della struttura.....	10
Art. 6 - TITOLARITÀ DEL CDD.....	10
6.1 – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento.....	10
Art. 7 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL CDD.....	11
Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	13
Art. 9 - PERSONALE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO.....	16
Art. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE E MODALITÀ DI IMPIEGO.....	17
10.1 Qualifiche e titoli di studio.....	17
10.2 Personale volontario.....	17
10.3 Turnazione del personale.....	17
10.4 Sostituzione degli operatori.....	17
10.5 Formazione degli operatori.....	17

TITOLO II - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 11 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	20
Art. 12 – DURATA DEL CONTRATTO.....	20
Art. 13 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO.....	20
Art. 14 - REVISIONE PREZZI.....	20
Art. 15 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA.....	21
Art. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO.....	21
Art. 17 - PAGAMENTI A SALDO.....	23
Art. 18 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.....	23
Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI /PAGAMENTI.....	23
Art. 20 – CESSIONE DEL CREDITO.....	23
Art. 21 – SUBAPPALTO.....	23
Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE RAMO D'AZIENDA.....	25
Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA.....	25
Art. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	26
Art. 25 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	26
Art. 26 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	27
Art. 27- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	28
Art. 28- MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	28
Art. 29 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	29
Art. 30 - NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO... ..	30
Art. 31 - APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI.....	32
Art. 32 - OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY).....	34
Art. 33 – CONTROLLI.....	34
Art. 34 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	35
Art. 35 - SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO.....	35
Art. 35 - SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO.....	36

Art. 36 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	36
Art. 37 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	36
Art. 38 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	36
Art. 39 - FACOLTÀ DEL COMMITTENTE.....	36
Art. 40 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE.....	36
Art. 41 - PENALITÀ.....	36
Art. 42 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.....	38
Art. 43 - RISERVE E RECLAMI.....	39
Art. 44 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.....	39
Art. 45 - FORO COMPETENTE.....	39
Art. 46 – MODALITA' DI APPALTO.....	40
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.....	41

TITOLO I - PARTE TECNICA

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per la gestione del "Centro Diurno Disabili", d'ora in poi indicato con l'acronimo CDD comprensivo della disponibilità, di una struttura che a titolo di proprietà dell'Aggiudicatario o in locazione, deve essere collocata nel territorio dell'Ambito territoriale di Erba (individuato con il territorio così come definito dal Piano di Zona ex L. 328/00 e coincidente con i 26 Comuni consorziati), come descritto all'art. 5 del presente capitolato, per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

Il CDD è unità d'offerta socio-sanitaria che si colloca nella rete dei servizi integrati per persone disabili gravi e gravissime.

Contribuisce ad accompagnare la persona con disabilità e la sua famiglia nel percorso di vita, mirando ad una progressiva e costante socializzazione, allo sviluppo delle capacità o al mantenimento dei livelli di abilità acquisiti, a garantire il benessere psicofisico migliore possibile. Ospita persone con molteplici patologie che interessano, nella maggior parte dei casi, le dimensioni fisiche e psichiche.

La progettazione e la gestione del servizio oggetto dell'appalto dovranno espressamente riferirsi, in particolare, alle seguenti legislazioni, e a quelli, pur non richiamati nel presente documento, previsti in tutti gli adottati o adottandi atti della Regione Lombardia che richiedano nuovi adempimenti agli enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie:

- Legge N. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- D.G.R. Lombardia 23 luglio 2004, N. V/18334 "Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento";
- L.R. Lombardia N.3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
- D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008, N. VIII/8496 "Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie";
- D.G.R. Lombardia 30 maggio 2012, N. IX/3540 "Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato b);
- D.G.R. Lombardia 7 marzo 2013, N. IX/4980 "Determinazioni in ordine al controllo di appropriatezza nel sistema sociosanitario in attuazione dei criteri di revisione delle funzioni di vigilanza e controllo delle Asl di cui all'allegato C della DGR IX/3540 del 30.05.2012";

- D.G.R. Lombardia 8 maggio 2014, N. X/1765 "il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013".
- D.G.R. Lombardia 31 ottobre 2014, N. X/2569 "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato 1) - (atto da trasmettere al consiglio regionale);

Qualora si verificassero mutamenti normativi riferiti ai servizi appaltati (ad es. requisiti e/o criteri di accreditamento regionali), ovvero significativi cambiamenti quali/quantitativi nei servizi oggetto dell'appalto a seguito di diverse esigenze del bisogno socio-assistenziale del territorio, il **Consorzio Erbesse Servizi alla Persona**, d'ora in poi **Consorzio** si riserva la possibilità di adeguare (in aumento o diminuzione) i servizi richiesti, concordando con l'Aggiudicatario le modalità e i tempi per il dimensionamento delle prestazioni.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di utilità pubblica e non possono pertanto essere sospesi, salvo i casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono del servizio, il Consorzio potrà sostituire l'Aggiudicatario, ponendo a suo carico il relativo onere di tutte le spese inerenti e conseguenti.

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il CDD accoglie massimo numero 30 utenti, in rapporto alla frequenza a tempo pieno, di norma di età compresa tra i 18 e 65 anni, secondo quanto stabilito dall'autorizzazione al funzionamento in base agli standard regionali di cui alla DGR VII/18334/2004 e ss.mm.ii., con diversi livelli di disabilità e diversi gradi di dipendenza che compromettono l'autonomia delle funzioni elementari, suddivisi secondo livello di fragilità in base alla compilazione, nonché all'aggiornamento, dell'apposita scheda di rilevazione S.I.Di. (Scheda Individuale del Disabile) che classifica gli ospiti ed i carichi assistenziali in cinque classi, come di seguito definito:

CLASSE	LIVELLO DI FRAGILITÀ	OSPITI SUDDIVISI PER CLASSI PRESENTI NEL CDD AL 30.11.2018
1	ALTO	5
2	MEDIO ALTO	12
3	MEDIO	10
4	MEDIO BASSO	2
5	BASSO	1

Art. 3 - DESCRIZIONE, OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il CDD, è Unità d'Offerta così come definito con Deliberazione Giunta Regione Lombardia (D.G.R) n. V/18334/2004. E' un servizio diurno finalizzato ad aiutare persone con disabilità grave e gravissima ad avere un progetto di vita adeguato alle loro esigenze e condizioni, consentendo loro di permanere presso il loro

Per accettazione _____

domicilio. Esso garantisce l'integrazione con i servizi socio-sanitari territoriali (ATS, CPS, MMG, Strutture Ospedaliere, ecc.) per tutti gli aspetti inerenti la gestione del servizio e degli utenti in esso inseriti.

Il CDD dovrà collaborare con le molteplici realtà del territorio sostenendo la famiglia nella gestione quotidiana, nell'azione educativa e nell'appartenenza del disabile alla comunità locale.

3.1 Obiettivi generali

L'obiettivo del Consorzio, come peraltro previsto dalla Carta Costituzionale e dalla convenzione ONU per i diritti dei disabili, è il rafforzamento e l'innovazione di politiche orientate al benessere ed all'inserimento nella società dei cittadini diversamente abili, per assicurare a ciascuno pari opportunità, favorendo, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati, l'acquisizione di maggiori livelli di autonomia e garantendo elevati standard di qualità della vita.

Pertanto la mission del servizio è di garantire interventi di qualità, con una totale e particolare attenzione all'utente, non inteso solo come il destinatario della cura e dell'assistenza, ma come fruitore di servizi mirati alla soddisfazione personalizzata di ogni suo bisogno.

Il servizio organizza ed offre i suoi interventi attraverso un sistema di costante valutazione dei bisogni e monitoraggio delle attività orientati alla *customer satisfaction*. Questa sarà rilevata da parte del Consorzio mediante la somministrazione di questionari all'utenza e di incontri programmati e periodici con i fruitori del servizio (genitori e persone di riferimento della persona disabile).

L'attenzione è posta non solo alle tecniche socio-assistenziali e sanitarie, ma anche alla cura dell'immagine personale, degli stili relazionali e dell'approccio formale (*customer care*).

3.2 Finalità del servizio

Fermo restando quanto richiamato all'art. 3.1, il CDD si colloca nella rete dei servizi socio sanitari con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali ed eroga prestazioni sulla base di Progetti Individualizzati con il coinvolgimento dei familiari, quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità delle prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative e, ferma restando l'importanza del miglioramento consentita dalla riabilitazione e della dimensione comunicativa ed espressiva della persona, pur in presenza di gravi disabilità, non sussistano le condizioni per il ricorso ad un ricovero presso le Residenze Sanitarie Disabili (RSD).

Esso opera per contribuire al miglioramento della qualità della vita della persona disabile in età post scolare, evitandone o ritardandone l'istituzionalizzazione, anche attraverso il supporto, continuativo o in fasi critiche, al nucleo familiare.

Il CDD offre azioni volte a garantire:

- Interventi di rilievo sanitario (terapeutico-riabilitativo);
- Il mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue;
- Interventi socio educativi personalizzati e mirati;

- Garanzia di una costante connessione con i Servizi che hanno in carico la persona disabile;
- Il coinvolgimento delle famiglie degli utenti nella condivisione e attuazione del Piano Individuale per dare continuità e completezza all'intervento, sia nel CDD che nell'ambito familiare;
- L'organizzazione di spazi e momenti di confronto, discussione, nonché di convivialità di supporto e sollievo alla vita familiare;
- Massima flessibilità organizzativa volta a promuovere attività integrative, socializzanti e sociosanitarie, anche individuali.

3.3 Descrizione delle attività

Tutte le azioni descritte sono funzionali al perseguimento dell'obiettivo per la persona individuati dall'equipe del CDD in condivisione con il Servizio Disabili consortile, in coerenza con il progetto di vita della persona e monitorato periodicamente. Le attività comprendono gli interventi di assistenza diretta alla persona, l'ausilio per il mantenimento dell'ambiente del centro nel corso della giornata, e possono differenziarsi in relazione ai bisogni degli utenti ed ai relativi livelli di gravità.

Le tipologie di attività:

- Assistenza diretta alla persona;
- Igiene e cura dell'ambiente;
- Assistenza infermieristica;
- Interventi di riabilitazione motoria;
- Laboratori di manualità e/o di animazione musicale, artistica e teatrale
- Attività educative che offrano alla persona momenti di relazione con gli altri e con l'ambiente;
- Attività di tempo libero;

ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE AD ELEVATO GRADO DI INTEGRAZIONE

- ☐ tenuta e aggiornamento del fascicolo dell'ospite: valutazione dei bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali;
- ☐ aiuto e assistenza: cura della persona, soddisfacimento dei bisogni primari, supporto alle gestioni domestiche, ecc.
- ☐ coordinamento dei servizi e degli operatori territoriali: MMG, specialisti, CPS, UONPIA ecc., finalizzato ad aggiornare i dati clinici e sanitari dell'ospite;
- ☐ gestione terapie, controllo diete, consulenze specialistiche.

La funzione socio sanitaria prevede la gestione di aspetti di carattere sanitario quali ad esempio, somministrazione di terapie farmacologiche, rilevazioni del peso, monitoraggio diete e piccole medicazioni, con particolare attenzione alla prevenzione dell'insorgenza di eventuali problematiche di carattere medico-sanitario.

Le suddette funzioni sono svolte tramite l'impiego di Operatori Socio Sanitari (OSS), dell'Infermiere Professionale e con il coinvolgimento dei MMG e degli Specialisti.

Le attività sono garantite attraverso l'impiego di Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) i quali supportano gli Educatori nelle attività e sono coinvolti nei momenti organizzativi e formativi degli stessi.

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

- ☐ riabilitazione fisica di mantenimento, attraverso attività programmate di gruppo;
- ☐ riabilitazione fisica individuale, per cicli programmati e definiti, solo in presenza di un piano riabilitativo formulato ad hoc da specialista;
- ☐ ippoterapia....;

Le attività riabilitative sono svolte attraverso specifici Piani Riabilitativi Individuali (PRI) prescritti da un Fisiatra, sono garantite attività di riabilitazione individuali e di gruppo al fine di prevenire il decadimento motorio, ritardare l'evoluzione, migliorare le capacità residue del disabile. Accanto ai trattamenti di vera e propria terapia riabilitativa di mantenimento sono previsti interventi di carattere psicomotorio, finalizzati all'espressività corporea e all'organizzazione spazio temporale. Tali attività sono impostate e guidate dal Terapista della riabilitazione neuro e psicomotoria. Tali funzioni sono garantite da figure professionali quali il Medico Fisiatra, il Fisioterapista e lo Psicomotricista o da altri professionisti che possono garantire le medesime finalità.

ATTIVITÀ DI SOCIO-RIABILITAZIONE

- ☐ attività individuali e di gruppo finalizzate all'apprendimento e all'applicazione delle conoscenze: individuazione prerequisiti per l'apprendimento, valutazione delle abilità di interazione, comunicative e scolastiche;
- ☐ attività finalizzate al mantenimento delle residue capacità psicofisiche;
- ☐ attività finalizzate all'acquisizione/mantenimento di sequenze comportamentali adeguate

Gli interventi di socializzazione e animazione (musicale, artistica, teatrale,...) si realizzano attraverso progetti individuali e di gruppo e perseguono in particolare gli obiettivi di:

- migliorare la qualità della vita della persona con disabilità promuovendo e sviluppando le potenzialità residue;
- favorire la fruizione degli stimoli della realtà circostante e la relazione con gli altri;
- migliorare il livello di integrazione, valorizzando le potenzialità espressive in un'atmosfera di benessere.

ATTIVITÀ EDUCATIVE

- ☐ attività motorie e sportive (nuoto, danza ecc.);
- ☐ sostegno/supporto dei familiari e orientamento alla rete dei servizi;
- ☐ interventi specifici sulla gestione di episodi critici (aggressività, autolesionismo, problemi sessuali, ecc.);
- ☐ attività ludico/espressive socializzanti.

La funzione educativa presidia le abilità cognitive, l'autonomia e la socializzazione, nonché la comunicazione e la relazione.

Essa è garantita attraverso l'impiego di Educatori Professionali i quali contribuiscono alla realizzazione del progetto educativo individualizzato degli ospiti del Centro, sia in fase di progettazione che in fase di gestione e si occupano sia dei compiti legati all'accudimento della persona che dei compiti di valutazione periodica.

Costituiscono **elementi qualitativi** del servizio:

- l'offerta agli ospiti di opportunità socializzanti al di fuori della programmazione ordinaria delle attività del CDD, quali brevi soggiorni residenziali cui partecipino gli utenti studiati ed organizzati in condivisione con il Servizio Disabili consortile e dall'equipe del CDD. Essi potranno costituire un momento di continuità per la strutturazione e il perseguimento di obiettivi individuali, considerando che l'obiettivo fondamentale dell'esperienza è l'integrazione sociale e l'autonomia affettiva.

- il mettere a disposizione il servizio trasporto agli utenti che ne facciano richiesta, residenti nel territorio di Ambito, dal domicilio al CDD e viceversa, tramite adeguati mezzi di trasporto e con modalità atte a garantire la più ampia sicurezza dei trasportati, questo al fine di offrire un servizio più efficiente, che tiene conto della complessità delle esigenze della persona disabile, nonché delle regolamentazioni previste all'interno del sistema di Accreditamento dei Servizi del Consorzio Erbeso.

Devono invece essere garantiti per tutti gli ospiti i trasporti relativi allo spostamento per le uscite sul territorio nell'ambito della programmazione delle attività del CDD, ed è altresì richiesto di prevedere un servizio di assistenza durante il trasporto mediante l'impiego di educatori o ausiliari addetti all'ospite (A.S.A., O.S.S.), i quali dovranno effettuare attività di vigilanza e sostegno agli utenti durante il trasporto stesso.

L'Aggiudicatario, **deve** garantire agli ospiti/utenti del Centro il pasto giornaliero, anche attraverso una ditta concessionaria del servizio di refezione. I subappalti sono comunque consentiti nei limiti massimi del 30% (in riferimento all'art. 80 D.Lgs.50/16).

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il CDD è aperto in regime di accoglienza diurna, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.30, per un minimo di otto ore continuative giornaliere e di 235 giorni annui (47 settimane annue). L'orario e il calendario di funzionamento del CDD vengono concordati con il Responsabile del Consorzio e non potranno comunque essere inferiori a quanto indicato negli standard organizzativi previsti dalla D.G.R. n. 18334 del 23/07/2004.

Le attività di programmazione e verifica non sono contemplate all'interno dell'orario giornaliero né nelle 47 settimane di funzionamento.

L'aggiudicatario **deve** garantire prestazioni di assistenza di base, pre e post orario di apertura del servizio, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 17.00. Tali prestazioni, sono da gestirsi tramite

gli Operatori in organico allo stesso, su 5 giornate settimanali per 235 giorni annui (47 settimane annue).

Nell'elaborazione del progetto di gestione, è data facoltà ai concorrenti di proporre al Consorzio ulteriori attività per il perseguimento di maggiori livelli qualitativi del servizio oggetto di gara.

Di seguito si declina l'esempio di organizzazione di una giornata tipo di frequenza del CDD:

- ☐ accoglienza
- ☐ attività/interventi di gruppo o individuali
- ☐ igiene personale
- ☐ pranzo
- ☐ attività/interventi di gruppo o individuali
- ☐ igiene personale
- ☐ saluto

Per quanto non esplicitato nel presente capitolato, si fa riferimento al regolamento ed alla carta dei servizi del CDD, visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Consorzio

Art. 5. – SEDE OPERATIVA CDD

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una struttura **adeguata in possesso dei requisiti strutturali d'esercizio e di accreditamento previsti dalla D.G.R. Lombardia 23 luglio 2004, N. V/18334** ss.mm.ii. che a titolo di proprietà dell'Aggiudicatario o in locazione, deve essere collocata nel territorio dell'Ambito territoriale di Erba (individuato con il territorio così come definito dal Piano di Zona ex L. 328/00 e coincidente con i 26 Comuni consorziati) per accogliere 30 persone con disabilità.

La struttura dovrà essere regolarmente in esercizio e provvista di adeguati arredi ed in regola con le certificazioni dei vari impianti presenti come da vigente normativa.

5.1 Disponibilità di idonea struttura e collocazione territoriale

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per il periodo di validità del presente contratto d'appalto, una struttura di cui sia proprietario o locatario, collocata nell'Ambito territoriale di Erba, ovvero all'interno dei 26 Comuni consorziati, come sopra specificato.

Sarà ritenuta più idonea, al fine della valutazione dell'offerta, la collocazione della struttura in:

- un contesto territoriale, che favorisca un'adeguata, agevole e rapido raggiungimento da parte degli utenti e che sia inserita in un territorio che presenti un andamento del suolo tale da non costituire una barriera architettonica;
- un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di luoghi di socializzazione accessibili all'utenza e contrassegnato dalla presenza di servizi socio-educativi e sanitari, al fine di facilitare l'interazione progettuale tra la struttura CDD ed altri servizi presenti sul territorio;

Per accettazione _____

- una struttura che sia ecocompatibile con l'ambiente ed ecosostenibile, ovvero che presenti l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, non inquinanti e che limitino il più possibile il dispendio energetico e quindi costruita con sistemi ed impianti energetici ad alta efficienza che sfruttino le risorse rinnovabili.

5.2 Standard strutturali

La struttura individuata ai sensi del precedente punto **dovrà** possedere gli standard strutturali definiti dalla normativa vigente ovvero dalla sopra richiamata D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.

Qualora la normativa in materia dovesse essere modificata o integrata, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ai necessari adeguamenti nei modi e termini che saranno prescritti dal legislatore.

5.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura sede del C.D.D. sono a carico l'Aggiudicatario che vi provvederà a propria cura, come pure sono a carico dello stesso le spese relative alla luce, acqua, gas, telefono, climatizzazione, ecc.

5.4 Fruibilità della struttura

Come indicato al precedente paragrafo 5, il C.D.D. è uno spazio ove gli elementi strutturali e relazionali si devono integrare in una dimensione progettuale che permetta l'espressione e l'integrazione con iniziative e proposte rivolte alla cittadinanza.

Sarà valutata pertanto con particolare attenzione la proposta di una sede del C.D.D. che faciliti un uso flessibile di alcuni spazi usufruiti anche da realtà del territorio.

Art. 6 - TITOLARITÀ DEL CDD

La titolarità istituzionale del CDD, Unità di offerta Socio Sanitaria accreditato con D.G.R. Lombardia n. 11259 del 10.02.2010 per numero 30 posti è in capo al Consorzio.

Il Consorzio ha definito il proprio modello organizzativo individuando l'Unità d'offerta CDD all'interno della Area Disabili gestita dall'Ente per conto dei 26 Comuni consorziati.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, il Consorzio, relativamente alla gestione del servizio, ha adottato i seguenti provvedimenti:

- Delibera di CdA n. 28 del 06.10.2015
- Codice Etico
- Contratto d'ingresso
- Carta dei Servizi del CDD

6.1 – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Il Consorzio continuerà ad essere titolare del servizio C.D.D. e quindi delle autorizzazioni al funzionamento e accreditamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sarà cura del Consorzio provvedere all'aggiornamento e/o integrazione della documentazione necessaria per l'esercizio e l'accREDITAMENTO dell'unità d'offerta, così come prescritto dalla legge regionale n. 3/2008. Allo scopo l'Aggiudicatario

dovrà fornire al Consorzio tutta la necessaria documentazione tecnica riguardante la struttura proposta.

Il Consorzio, in quanto titolare del CDD, determina le linee gestionali del servizio ed assume compiti di controllo, di monitoraggio e di verifica delle prestazioni rese.

Il servizio dovrà svolgersi tenendo conto anche di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

Per la gestione dell'appalto il Consorzio ha individuato il Direttore con funzione di Responsabile Unico del Procedimento di gara e di rappresentanza generale dell'Ente durante l'appalto

Art. 7 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL CDD

Il CDD deve essere gestito in stretta collaborazione con il Referente del Consorzio
Al Consorzio compete:

1. La supervisione complessiva degli obiettivi del servizio e degli interventi attivati e la verifica degli obiettivi indicati nei Progetti Individualizzati (d'ora in poi P.I.);
2. Il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall'Aggiudicatario, nei modi ritenuti più idonei compreso l'accertamento dei requisiti e sopralluoghi;
3. la verifica dei risultati sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti all'inizio dell'anno;
4. la verifica del livello di soddisfazione della famiglia.

Per quanto concerne il funzionamento dell'intero Servizio CDD, si rinvia alle norme declinate nella Carta dei Servizi, disponibile sul sito www.consorzioerbese.it, cui si rinvia integralmente; la suddetta Carta dei Servizi è stata approvata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile N. 12 del 16/07/13, ed aggiornata con Deliberazione di C.d.A. N. 28 del 06/10/15.

Progetto Generale del CDD e P.I.: l'Aggiudicatario è titolare della formulazione del Progetto Generale, che condivide con la Direzione consortile del CDD e della stesura e realizzazione dei P.I., che definisce in condivisione con il Servizio Disabili.

Il modello operativo deve essere orientato alla flessibilità organizzativa, con modalità regolate sulla base delle caratteristiche, delle condizioni e delle peculiarità individuali delle persone ospitate.

Deve essere un modello finalizzato a consentire l'attuazione di quanto previsto dal P.I. in una dimensione di costante monitoraggio e rimodulazione in relazione alle variazioni delle necessità della persona disabile e del suo contesto di vita.

Per ogni ospite inserito, infatti, deve essere formulato, uno specifico P.I. corrispondente ai bisogni, potenzialità e problemi identificati per ogni ospite e a quelli da lui percepiti e che ricomprenda tutte le azioni messe in atto dal personale educativo, assistenziale e riabilitativo, finalizzate alle condizioni di benessere dell'ospite.

Ogni P.I. degli ospiti della comunità deve essere definito con il Servizio Disabili, e condiviso con i familiari/amministratore di sostegno/tutore dell'ospite stesso, e dovrà prevedere anche eventuali attività svolte in collaborazione con i volontari.

Periodicamente è fatto d'obbligo da parte dell'Ente Aggiudicatario nella figura del Coordinatore del CDD provvedere, secondo le direttive del Consorzio, alla compilazione documentale necessaria per l'espletamento del debito informativo verso l'ATS /Regione Lombardia e la documentazione necessaria dovrà essere trasmessa formalmente al Consorzio, nei tempi e nelle modalità richieste. In particolare dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti nella D.G.R. X/2569 del 31.10.2014 *"Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo"* e s.m.i. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare e applicare quelli previsti in tutti gli adottati o adottandi atti della medesima Regione che potranno richiedere eventuali nuovi adempimenti agli enti gestori di unità d'offerta socio sanitarie.

Documentazione degli interventi: l'Aggiudicatario deve dotarsi di strumenti di documentazione dei piani di lavoro ed organizzativi del servizio e degli interventi previsti nei P.I. in essere, sui quali gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro.

Presso la sede della CDD deve, altresì, essere conservata aggiornata e disponibile la documentazione relativa all'organizzazione del lavoro e delle attività giornaliere, settimanali e mensili nonché la registrazione delle presenze degli ospiti.

Al momento dell'ammissione l'ospite dovrà essere provvisto della documentazione personale e socio-sanitaria che sarà custodita, in apposito FASCICOLO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO (FASAS), come previsto dalla normativa vigente della Regione Lombardia, presso la sede del servizio, attenendosi alle procedure e alla modulistica in essere; in caso di variazioni delle stesse, ogni modifica e/o variazione dovrà essere sempre concordata con il Consorzio.

Presso il CDD dovranno quindi essere conservati e aggiornati con modalità idonee a garantire il rispetto della privacy:

- il FASCICOLO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO personale dell'ospite da aggiornare almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione bio-psicosociale dell'ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria per aggiornare la situazione dell'ospite stesso, sempre secondo le indicazioni della normativa della Regione Lombardia;
- il registro di manutenzione della struttura in raccordo con i referenti del Consorzio.

L'Aggiudicatario dovrà comunque conservare ed aggiornare tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente o richiesta dal Consorzio.

Carta dei servizi: l'Aggiudicatario è tenuto a collaborare con il Consorzio nell'aggiornamento della Carta dei servizi per il miglioramento del servizio, in riferimento alla normativa vigente.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico del Aggiudicatario:

- mantenimento degli ospiti
- fornitura dei pasti, attrezzature e materiali richiesti per la gestione della distribuzione pasti

L'Aggiudicatario dovrà curare affinché l'affidamento del servizio venga affidato ad imprese di ristorazione specializzate del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti. I pasti preparati dovranno essere trasportati utilizzando contenitori termici idonei e mezzi di trasporto conformi alla legislazione vigente.

Deve essere interdetto l'utilizzo di generi ed alimenti precotti.

Le preparazioni dovranno essere confezionate nel rigoroso rispetto della tipologia, quantità, e qualità dei prodotti individuati nelle tabelle dietetiche definite per gli ospiti, distintamente per età e tipologia.

Il Servizio dovrà essere operato con stoviglie, posate, piatti e bicchieri non a perdere. Spetterà alla ditta fornitrice provvedere alla loro fornitura iniziale, al loro lavaggio giornaliero utilizzando le apposite attrezzature e alla loro sostituzione ed integrazione in caso di successiva insufficienza. Restano a carico della medesima ditta fornitrice la fornitura dei materiali necessari per la distribuzione dei pasti (es. vassoi, utensili per la distribuzione, etc.). Lo stovigliato a perdere deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

- pulizia dei locali e degli arredi nella sua totalità sia dal punto di vista ordinario che straordinario. In particolare il Servizio deve garantire il raggiungimento dei seguenti fini:
 - acquisto dei materiali di consumo (compreso il materiale igienico e sanitario);
 - acquisto delle attrezzature necessarie nell'attuazione dell'attività (compresa la manutenzione degli arredi), garantendone il normale ricambio dovuto all'uso di suddetto materiale;
 - la salvaguardia dello stato igienico degli ambienti e arredi;
 - l'integrità estetica ed ambientale dei locali;
 - la salvaguardia delle superfici oggetto delle pulizie;
 - la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto;
- eventuali Soggiorni estivi ed ogni altra attività/soggiorno/vacanza, non collegata alla programmazione settimanale del CDD, che l'aggiudicatario potrà proporre nel corso del servizio e che andrà concordata con il Consorzio ed il Servizio Disabili in relazione alle peculiarità degli eventuali partecipanti ed in relazione ai costi;
- **Trasporto Uscite.** Effettuato dalla sede e ritorno nell'ambito di uscite degli ospiti dalla struttura in occasione di gite ed eventi socializzanti.

- la riparazione di tutti gli elettrodomestici;
- le utenze telefoniche e connettività ADSL per trasmissione dati, intestandosi direttamente le relative utenze;
- Le spese di energia elettrica, di riscaldamento/condizionamento, acqua, canone possesso TV secondo modalità che saranno concordate tra le parti;

All'aggiudicatario compete inoltre, in quanto datore di lavoro, la predisposizione del piano di evacuazione emergenza.

L'Aggiudicatario è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato; è altresì tenuto a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché rispetto ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto in particolare a:

1. far pervenire al Consorzio, entro i dieci giorni antecedenti l'inizio del servizio, l'elenco del personale impiegato con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, di: dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), titolo di studio, formazione posseduta, livello di inquadramento, anzianità lavorativa nel settore e, in caso di cooperative, se trattasi di lavoratore subordinato o di socio-lavoratore; all'elenco dovrà essere allegata copia del titolo di studio di ciascun operatore;
2. comunicare tempestivamente la cessazione dal servizio di ogni unità di personale e il subentro del nuovo operatore, aggiornando l'elenco del personale di cui al precedente punto 1) e inviando il titolo di studio e le necessarie informazioni al Consorzio;
3. assicurare la continuità della presenza nel servizio dei medesimi operatori anche attraverso l'adozione di apposite iniziative atte a limitare il turn-over;
4. garantire la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio del Consorzio, inidonei o inadeguati allo svolgimento del servizio;
5. far osservare al proprio personale tutte le disposizioni di legge relative alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. realizzare le previste attività di formazione del personale impiegato nel servizio e presentare annualmente relazione a tale riguardo;
7. dotare il proprio personale di vestiario e calzature idonee allo svolgimento del servizio, e dotare il personale ed i collaboratori esterni di tesserino di riconoscimento;
8. garantire entro 30 giorni la disponibilità di una sede operativa nel territorio nell'Ambito territoriale di Erba o nelle vicinanze (max 15 chilometri dalla sede del Consorzio) per tutta la durata dell'appalto, qualora l'aggiudicatario abbia sede legale fuori dalla provincia di Como;
9. garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e dalla normativa europea sulla privacy;

10. osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e comunicare, alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
11. impiegare eventuali volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre, secondo i parametri indicati nei precedenti articoli provvedere a:

- ☐ idonea pulizia della struttura, con fornitura del personale e relativo materiale;
- ☐ programmare i momenti di verifica e monitoraggio con il Direttore del Consorzio ed i Referenti del servizio disabilità consortile;
- ☐ assicurare la fornitura di materiali consumabili e semiconsumabili necessari per la regolare gestione del servizio oggetto del presente appalto, ivi compreso il materiale necessario per lo svolgimento delle attività;
- ☐ predisporre e applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 155 del 26.05.1997 (attuazione direttiva CEE 93/43/CEE), concernente l'igiene dei prodotti alimentari e le procedure di sicurezza igienica (HCCP) e ss.mm.ii.;
- ☐ avviare, qualora non presente, un percorso di adozione di modelli di organizzazione e controllo, ivi compreso la costituzione dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2003; il Possesso del modello organizzativo e gestionale e relativo codice etico deve essere un requisito obbligatorio adottato in forza della L. 231/2001 come indicato nel punto 12.3 della delibera ANAC n. 32 del 2016.)
- ☐ rispettare i principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici di cui al Dir.P.C.M. del 27.1.94;
- ☐ consentire libero accesso al CDD (in orario di regolare funzionamento) da parte dei responsabili e del Servizio Disabili del Consorzio Erbeso;
- ☐ apporre nella sede targa di riconoscimento del Servizio come CDD – Consorzio Erbeso Servizi alla Persona, con l'apposizione del Logo consortile;
- ☐ dichiarare in ogni divulgazione pubblica, che il CDD è un Servizio del Consorzio Erbeso Servizi alla Persona e che gli oneri di funzionamento del servizio di cui al presente capitolato sono sostenuti dal medesimo Consorzio;
- ☐ ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, l'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti. Eventuali transazioni eseguite senza avvalersi di banche, della Società Poste Italiane S.p.A. o di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, saranno causa di risoluzione espressa del contratto di appalto;
- ☐ dotare la struttura di idoneo sistema informativo (strumenti informatici e software) rivolto alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con le seguenti finalità:
 - garantire la qualità dei dati;
 - rispondere al debito informativo nei confronti del Consorzio, ATS e della Regione Lombardia;
 - fornire alla struttura organizzativa il ritorno informativo necessario alle valutazioni di competenza;

- sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del Consorzio e dell'Unità d'Offerta;

Tutta la documentazione relativa all'utenza ed alla gestione del Servizio CDD è di proprietà del Consorzio e, come tale, va messa a disposizione dell'Ente e resa alla risoluzione del contratto d'appalto.

Il Consorzio, coadiuvato dal coordinatore del CDD, è responsabile del sistema informativo e presiede all'attività di raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati relativi all'assolvimento dei flussi/debiti informativi sociosanitari agli Enti preposti.

Art. 9 - PERSONALE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti. I dipendenti ed i collaboratori dell'Aggiudicatario dovranno garantire il rispetto degli orari stabiliti, dovranno tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza; in particolare dovrà essere pienamente rispettato il codice etico del CDD approvato con delibera di CdA n. 28 del 06.10.2015.

Ai fini del buon andamento dell'appalto è richiesta la presenza di un Coordinatore tecnico del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare che le attività oggetto dell'appalto siano realizzate in costante raccordo e collaborazione con i responsabili del Consorzio e, in particolare, con il Direttore ed il personale afferente al Servizio Disabili.

Il Coordinatore presidia e attiva i servizi concordati per l'utente, è responsabile della tenuta e conservazione della documentazione socio-sanitaria e della gestione amministrativa aziendale, partecipa alle relazioni con il Consorzio ed altri Enti del territorio, cura l'inserimento dei nuovi ospiti e le attività di supporto, anche con il contributo o attivazione dei servizi sociali territoriali.

Il Coordinatore dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari di servizio del CDD.

È inoltre responsabile del personale impiegato nel servizio, sul quale dovrà vigilare affinché esso risulti essere pienamente idoneo allo svolgimento dei relativi compiti, mantenere in ogni situazione un comportamento professionale oltre che serio, irreprensibile, riservato e pienamente collaborativo.

Art. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Sulla base degli attuali standard di assistenza previsti dalla DGR n. VII/18334 del 23.07.2004, l'aggiudicatario è obbligato ad assicurare le attività previste con un totale di ore settimanali risultante dalla sommatoria del carico assistenziale, definito dai profili di fragilità indicati nella schede SIDi di ogni ospite.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto operare con un numero adeguato di operatori, assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione descritta nel presente Capitolato personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali, di ambo i sessi, adeguatamente preparato per le specifiche mansioni da svolgere e aventi, preferibilmente, già esperienza nell'ambito dei CDD.

In base ai Piani Individualizzati, lo standard globale di minuti settimanali per ogni ospite dovrà essere raggiunto attraverso il rispetto dei seguenti rapporti:

figure professionali	rapporto in percentuale
ASA	20%
Educatori, Fisioterapisti, Terapisti della riabilitazione, Infermieri Professionali	50%
OSS, Educatori, Terapisti della riabilitazione, Infermieri Professionali, Medico/Specialista, Operatori diversi che abbiano sostenuto corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia, oltre che esperti in lavori artigianali (maestri d'arte), laureati in pedagogia, diplomati ISEF o laureati in scienze delle attività motorie e sportive.	30%

Ogni operatore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con fotografia, nome, cognome e qualifica professionale. La rilevazione delle presenze degli Operatori avverrà tramite un rilevatore elettronico presente in struttura.

Tutti gli operatori parteciperanno alle periodiche riunioni di équipe con il Coordinatore di verifica e programmazione delle attività che si svolgeranno settimanalmente con l'obiettivo di favorire maggior senso di responsabilità e di partecipazione dei diversi profili professionali, in proporzione al monte ore. Su richiesta del Consorzio, per necessità di servizio e per casi complessi il Referente del Servizio Disabili sarà presente alle équipe. Lo stesso Coordinatore si relazionerà periodicamente con il Servizio Disabili, almeno una volta al mese.

L'Aggiudicatario, ai fini del buon andamento dell'appalto, è tenuto ad adottare modalità organizzative tali da assicurare la continuità della presenza nel servizio del personale impiegato.

Ai fini di garantire il mantenimento degli standard gestionali di accreditamento deve essere altresì assicurata, a cura dell'Aggiudicatario, ogni comunicazione relativa al personale, alla sua assenza o variazione e la tempestiva sostituzione degli operatori anche per assenze di breve durata.

E' inteso che per la realizzazione dei servizi di cui al presente appalto, l'Aggiudicatario si avvarrà della propria organizzazione in modo autonomo ed è pertanto escluso qualsiasi vincolo di subordinazione del personale impiegato nell'appalto nei confronti del Consorzio.

10.1 Qualifiche e titoli di studio

Come deliberato nella D.G.R. n. X/3612 del 21/05/2015, si precisa che in ordine alla D.G.R. n.VII/12620/2003 e alla D.G.R. n. VII/18334/2004, il personale deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- ☐ Coordinatore ed Educatori Professionali: il requisito specifico è il possesso di Diploma di educatore professionale e/o la laurea in scienze dell'educazione e/o altro titolo prescritto dalla normativa vigente.
- ☐ Ausiliari: il requisito specifico è la scuola dell'obbligo e l'attestato di qualificazione ASA, O.S.S.

Per accettazione _____

Altri operatori connessi alle attività del progetto (quali psicologo, medico, medico fisiatra, fisioterapista, psicomotricista,) dovranno possedere i titoli richiesti per l'esercizio legale della professione. Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati espressamente in allegato al progetto e documentati da idoneo curriculum professionale.

Il numero di ore complessivo del personale impiegato nelle varie tipologie di prestazioni non potrà in alcun caso essere inferiore a quello indicato nel presente capitolato.

I titoli di studio sopra richiesti dovranno essere rilasciati da scuole riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato, o indicati nella Legge 4/2013 (o, in riferimento a professionalità non riconosciute, in base alla norma UNI). Tutti i titoli scolastici e professionali conseguiti dovranno essere depositati presso l'Aggiudicatario, il quale si impegna a depositare tali documenti presso il Consorzio ad esibire tali documenti su richiesta del Consorzio.

10.2 Personale volontario

Fatta salva la presenza obbligatoria di personale appartenente alle aree socio assistenziale, educativa e riabilitativa nelle percentuali previste dalla vigente normativa e ritenute più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, potranno essere presenti altre figure, quali quelle del personale volontario. L'inserimento e la relativa integrazione del volontario all'interno del servizio dovrà avvenire attraverso la verifica delle motivazioni e della predisposizione a svolgere attività di volontariato con soggetti portatori di disabilità.

10.3 Turnazione del personale

L'Aggiudicatario articolerà i turni del personale secondo le esigenze organizzative del servizio. Le turnazioni verranno comunicate al Consorzio che potrà disporre di verifiche e controlli.

10.4 Sostituzione degli operatori

Nell'evenienza in cui l'operatore assegnato al servizio non sia in possesso dei requisiti richiesti o sia assunto con modalità non conformi a quanto indicato nel presente Capitolato il Consorzio chiederà la sua sostituzione. L'Aggiudicatario provvederà alla sostituzione entro 3 giorni dalla richiesta scritta inviata dal Consorzio.

Resta inteso che la mancata sostituzione degli operatori non consentirà al Consorzio di garantire il minutaggio all'utenza, come richiesto dalla D.G.R. n. VII/18334/2004. Pertanto la mancata sostituzione comporterà l'applicazione delle penali previste, nonché l'avvio delle pratiche per la risoluzione del contratto.

10.5 Formazione degli operatori

L'Aggiudicatario annualmente redigerà la programmazione della formazione del personale in accordo con il Servizio Disabili. Il piano della formazione dovrà prevedere momenti di formazione sia interna che esterna e comprendere:

- la formazione derivante sia da obblighi di legge che obblighi contrattuali (Dlgs 81/08);
- l'aggiornamento rispetto alla normativa di riferimento;
- l'aggiornamento dei protocolli e della modulistica in uso;
- formazione su specifiche problematiche inerenti alla disabilità;

La documentazione probante delle attività formative svolte sia interne che esterne deve essere conservata agli atti presso la struttura che ne curerà l'archiviazione e la conservazione.

TITOLO II - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 11 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Titolo I Parte Tecnica, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 12 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di **48 mesi**, presumibilmente dal **01.09.2019 al 31.08.2023**, in riferimento alla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, che verrà indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con scadenza comunque fissata al 01.09.2019, fatta salva la eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo.

L'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

È facoltà del Consorzio richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Art. 13 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

La ditta appaltatrice **si obbliga a prorogare, a richiesta del Consorzio, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente articolo, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto**, fatte salve le ipotesi di adeguamento dei prezzi di cui al successivo articolo. **Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dall'Ente, disgiuntamente per il quinto e sesto anno.**

L'opzione va esercitata non oltre il termine di sei mesi precedenti la scadenza del contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto l'amministrazione avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta che risulterà vincitrice della nuova gara d'appalto.

Art. 14 - REVISIONE PREZZI

Per l'adeguamento annuo, in assenza della normativa di riferimento, i prezzi del presente appalto saranno soggetti a revisione prezzi effettuata in base all'incremento dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, l'Aggiudicatario potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere

domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. L'Aggiudicatario, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione al CONSORZIO con dati inconfutabili.

Il CONSORZIO si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Art. 15 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta, oggetto dell'offerta economica da parte dell'Aggiudicatario per i quattro anni di durata massima dell'appalto è pari ad euro 2.680.000,00 (valore annuo euro 670.000,00 esclusa IVA, di cui euro 551.500,00 quali oneri per il personale), inclusa la valorizzazione relativa alla sede.

Tale importo è calcolato tenendo conto del numero di operatori impiegati nel CDD in rapporto al numero ed alla gravità (classe SIDI) degli ospiti presenti nella struttura e corrispondente a un fabbisogno orario settimanale di almeno ore 520,00, condizione che consente di offrire uno standard medio di assistenza superiore ai minimi richiesti dalla Regione Lombardia e che l'Aggiudicatario si impegna a garantire come base minima per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la possibilità da parte del Consorzio di rivederne i parametri in caso di variazioni (dimissioni, nuovi inserimenti, riclassificazione SIDI) che comportino una sua significativa modificazione, cui seguirà la riparametrazione del corrispettivo dovuto. Esso comprende tutti i costi per la disponibilità della sede e l'esecuzione delle attività di cui all'Art. 3.

In sede di offerta economica i partecipanti dovranno precisare il prezzo orario per ciascuna delle tipologie di prestazione richieste: servizi socio-assistenziali, assistenza infermieristica, interventi di riabilitazione motoria, attività di animazione, ecc.

All'interno dell'offerta, nel Progetto tecnico potranno essere proposte eventuali attività migliorative o aggiuntive, le quali dovranno essere valorizzate singolarmente. Il valore economico di eventuali migliorie, che la Commissione di gara (a suo insindacabile e motivato giudizio) ritenesse non accoglibili, dovrà essere destinato allo svolgimento di interventi e attività da concordarsi tra l'Aggiudicatario e il Consorzio. L'Aggiudicatario si impegna ad erogare i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato, integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il compenso che il CONSORZIO riconosce all'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate dagli atti di gara è il prezzo orario offerto in sede di gara.

- I pagamenti avvengono mensilmente, mediante emissione di stato avanzamento del servizio a cura del Responsabile dell'esecuzione del servizio che dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello di

riferimento, fatto salvo problematiche e/o ritardi dell'Aggiudicatario e/o esigenze di ulteriori controlli da parte del Consorzio; successivamente il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà all'emissione del certificato di pagamento entro dieci giorni dalla data dello stato di avanzamento; dopo l'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore potrà presentare regolare fattura elettronica.

- Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di rendiconto annuale finale.
- I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'Appaltatore dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati come di seguito indicati.
- Il Consorzio provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore. Il Consorzio procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà al Consorzio di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

L'Appaltatore declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ALLA CONTABILITÀ DEL SERVIZIO, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA:

1. Riepilogo mensile delle presenze/assenze di ogni singolo operatore;
2. Comunicazione di eventuali sostituzioni e/o nuove assunzioni;
3. La scheda presenze mensile degli ospiti, con anche l'indicazione dei pasti consumati da ciascuno di essi, su modello fornito dal Consorzio.

Tali documenti devono essere inoltrati al Consorzio, il quale controllerà la regolarità degli stessi prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste. La mancata consegna di tale modulistica non consentirà al Direttore dell'esecuzione del contratto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà inoltre detratto l'importo delle eventuali penali pecuniarie applicate per inadempienza e quant'altro dalla stessa dovuto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a: CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA PERSONA – Via I MAGGIO , 58 –22036 Erba (CO) – C.F./P. IVA 02984610135; Codice Univoco Ufficio UF2BVB.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 17 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione il Consorzio provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 18 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI /PAGAMENTI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.

Art. 20 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 21 - SUBAPPALTO

L'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Appaltatore, salvo quanto indicato per il servizio ristorazione, pulizia, e servizio infermieristico e di fisioterapia.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese che occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Il subappalto è consentito alle condizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso per i soli servizi sopra indicati nel limite massimo del 30% dell'importo totale aggiudicato.

In caso di subappalto dovranno esser indicate in sede di gara chiaramente le parti del servizio che si intendono subappaltare con i relativi importi.

In caso di subappalto del servizio di trasporto pasti, dovrà essere allegata copia del Certificato di qualità della ditta cui l'impresa aggiudicataria intende affidare il trasporto. Il pagamento dei subappaltatori sarà onere dell'affidatario del servizio che avrà l'obbligo di trasmettere al Consorzio copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile nei confronti di Consorzio dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Per le parti subappaltate le imprese dovranno comunque attenersi a tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Le ditte subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CNL e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili in solido con l'Appaltatore dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le ditte subappaltatrici per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative e antiinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consorzio con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato nell'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il Consorzio almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;

- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Consorzio, trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione come richiesto dalla normativa vigente per il servizio oggetto dell'appalto.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al CONSORZIO, per tutti i sub contratti, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si demanda all' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE RAMO D'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/16.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La garanzia deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile, comma 2 e prevedere

espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Aggiudicatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata definitivamente al momento dell'approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Consorzio.

Resta salva, per il Consorzio, la facoltà di richiedere l'integrazione della garanzia nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio.

Il Consorzio è autorizzato a prelevare dalla garanzia o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della garanzia per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la garanzia stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Consorzio.

Art. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dal Consorzio. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 25 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Consorzio per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Consorzio ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il Consorzio abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Consorzio si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dal Consorzio per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 26 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione effettua i

necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Art. 27- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Consorzio nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 28- MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo il Consorzio si riserva la facoltà di far eseguire all'Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per il Consorzio o l'Appaltatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per il Consorzio. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui il Consorzio aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'Aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,

scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui il Consorzio si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 29 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che Consorzio non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva

esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 30 - NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore

non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Consorzio, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Consorzio si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva.

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio dei servizi appaltati, l'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione l'elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni. Entro 30 giorni dall'inizio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà produrre al Consorzio copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell'apposito articolo del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Consorzio il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia al Consorzio tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dall'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile. L'Appaltatore si impegna altresì a favorire la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei servizi oggetto di appalto, presentando annualmente un apposito piano di formazione al Direttore della esecuzione.

Inoltre il personale dell'Appaltatore dovrà:

- essere sottoposto, a carico dell'Appaltatore, alle visite mediche, agli accertamenti ed alle vaccinazioni eventualmente previste per l'esercizio dell'attività in ambiente socio-sanitario;
- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'Appaltatore, in relazione ai rischi individuati dal DVR secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente.

L'Appaltatore garantisce prioritariamente, nella fase di reclutamento, la precedenza di riassunzione al personale impiegato nel precedente appalto per gli stessi servizi garantendo e applicando allo stesso il C.C.N.L di categoria.

Qualora l'Appaltatore sia una Cooperativa Sociale ex Legge n. 381/91 e s.m.i., si ribadisce l'applicabilità del vigente C.C.N.L delle cooperative sociali. Se l'Appaltatore avrà una diversa forma sociale, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli ospiti del servizio, si chiede l'impegno a riconoscere la possibilità di assunzione del personale attualmente presente nei servizi oggetto dell'appalto.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

È prevista la possibilità di accogliere tirocinanti, operatori del servizio civile e volontari. L'Appaltatore dovrà presentare al Consorzio un elenco dei soggetti che ipotizza di impegnare, precisandone il numero e il tempo di impiego. Resta inteso che tali figure non dovranno essere in sostituzione del personale proprio dell'Appaltatore e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva di richiedere la presentazione della documentazione che si riterrà necessaria, relativa agli operatori impegnati nei servizi.

Art. 31 - APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Appaltatore è tenuto a ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e a nominare un responsabile della sicurezza. Il Consorzio potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Appaltatore è tenuto a verificare la valutazione dei rischi inerenti:

- a. l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
 - b. l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
 - 1. I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore.
 - 2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 - 3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
 - 4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
 - a) l'avvenuta formazione in occasione di:
 - 1. Assunzione.
 - 2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
 - 3. Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 - 4. Dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
 - b) L'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego.
 - c) L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
 - d) La movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta, tenendo presente come riferimento l'allegato VI. Informazione e formazione.
 - e) L'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici. Le misure specifiche per gli addetti sanitari affinché siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
- Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:
- 1. Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione.
 - 2. Le misure igieniche da osservare.
 - 3. La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione del Consorzio il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Per i servizi del seguente capitolato non sono state riscontrate interferenze tra l'attività svolta dal Consorzio e l'Appaltatore.

I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze è quindi pari a zero.

Art. 32 - OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY)

Il personale dell'Appaltatore **dovrà** mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti gli ospiti e gli operatori, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio.

In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in riferimento al regolamento UE 2016/679.

Il Consorzio inoltre si riserva di richiedere la presentazione della documentazione che si riterrà necessaria, relativa agli operatori impegnati nei servizi (ad esempio i rispettivi curriculum, i titoli di studio, le qualifiche, i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, ecc.).

Art. 33 – CONTROLLI

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono al Direttore dell'esecuzione, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo il progetto presentato dall'Appaltatore in sede di gara.

Il Consorzio si riserva di individuare e applicare sistemi di misurazione del livello di qualità dei servizi attraverso indicatori, parametri ed altri metodi oggettivi, comunque da condividere nel merito con l'Appaltatore, in un'ottica di miglioramento continuo.

L'Appaltatore dovrà fornire in fase di offerta il piano dettagliato di autocontrollo per il monitoraggio delle proprie attività relative ai vari servizi, con la descrizione dei metodi con i quali intende riportare al Consorzio i risultati dei controlli di qualità.

L'Appaltatore dovrà comunque tenere in considerazione l'obiettivo generale del miglioramento del servizio all'utenza.

La Direzione del Consorzio potrà identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero titolo esemplificativo):

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative ai servizi appaltati, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'Appaltatore almeno con periodicità semestrale;
- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi oggettivi;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione;

- attivare analisi sul rapporto qualità-prezzo dei vari servizi per valutare eventuali aree di ottimizzazione.

Art. 34 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti o tirocinanti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 2.000.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

R.C. verso dipendenti:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 2.000.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

L'Appaltatore si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dagli ospiti in carico, ad altri ospiti, al personale dell'Aggiudicatario ed a terzi con i seguenti massimali:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 5.000.000,00
- per danni a cose € 5.000.000,00

L'esistenza di tale polizza specifica non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Consorzio è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l'intera durata dell'appalto e a comunicare al Consorzio eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l'Appaltatore dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con i massimali e le condizioni sopra indicate.

I massimali dovranno essere aggiornati a cura dell'Appaltatore qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

Art. 35 - SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora per il Consorzio si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Appaltatore in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore stesso, il Consorzio si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria, previa valutazione.

Art. 36 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Art. 37 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente capitolato, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio, in tema di assicurazioni sociali e previdenziali, o che siano comunque applicabili al settore in oggetto.

Art. 38 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza e negligenza dell'Appaltatore nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese e i danni che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da queste rimborsate. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Consorzio che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, nonché dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati possano derivare al committente o ai terzi.

Art. 39 - FACOLTÀ DEL COMMITTENTE

Il Consorzio si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Art. 40 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

Art. 41 - PENALITÀ

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

1	€ 200,00	per la mancata realizzazione del PI come previsto dalla normativa vigente per ogni singolo ospite in carico;
2	€ 200,00	per la mancata condivisione del PI con i familiari dell'ospite;
3	€ 200,00	per la mancata presenza e aggiornamento nella sede del CDD della documentazione relativa all'organizzazione del lavoro e delle attività giornaliere, settimanali e mensili nonché la registrazione delle presenze degli ospiti;
4	€ 100,00	per mancata risposta da parte del referente di natura amministrativa, non in servizio presso il Consorzio, per qualsiasi problematica di natura amministrativa, economica e legale legata all'appalto stesso;
5	€ 200,00	Ogni qualvolta si verifichi la mancata partecipazione del Coordinatore CDD dell'Appaltatore agli incontri di raccordo con il referente del Consorzio;
6	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di irreperibilità del Coordinatore e della gestione del personale e/o del suo sostituto a decorrere dalla data di segnalazione da parte del referente Consorzio;
7	0,6 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione per la contabilità del servizio determinata all'art. 16 del presente capitolato a decorre dalla data che verrà indicata mensilmente dal Consorzio;
8	€ 500,00	per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli ospiti, fatto salvo ulteriori provvedimenti;
9	€ 2.000,00	per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione , ovvero impossibilità ad espletare il servizio oggetto dell'appalto;
10	€ 2.500,00	per personale inidoneo e/o con qualifica degli operatori non corrispondente a quella del presente capitolato;
11	€ 500,00	Servizio di ristorazione - per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il refettorio e delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, la produzione e distribuzione dei pasti e quant'altro previsto dalla legge in materia;
12	€ 1.000,00	per la mancata disponibilità della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP al responsabile dei controlli incaricati dal Consorzio;
13	€ 1.000,00	per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto in dispensa o nei frigoriferi;
14	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale	per ogni giorno di ritardo di mancato rispetto del piano di del servizio di pulizia relativo alla tabella a pag. 9/10, dalla data di segnalazione del referente Consorzio;
15	€ 500,00	per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato e non previste nei casi precedentemente indicati.

Al verificarsi di una delle ipotesi per cui si deve applicare la penale si adotterà il seguente procedimento:

- il Consorzio contesterà per iscritto mediante PEC o raccomandata A/R l'addebito all'Appaltatore nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;
- L'Appaltatore entro 5 giorni dovrà formulare le proprie osservazioni sulla contestazione formulata mediante nota scritta da produrre via PEC, fax o raccomandata A/R;
- Il Consorzio adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota all'Appaltatore o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni.

Per accettazione _____

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'Appaltatore nella sua integrità pena la risoluzione del contratto.

Art. 42 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della garanzia, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Art. Capitolato	Grave errore
Art. 1	Abbandono arbitrario del servizio;
Art. 23	Mancata accettazione della procedura negoziata ed estensione dei servizi;
Art. 16	DURC irregolare;
Art. 21	Subappalto del servizio, totale o parziale, oltre a quelli autorizzati;
Art. 22	Cessione del contratto;
Art. 23	Mancato reintegro della Garanzia;
Art. 30	Mancata applicazione del CCNL di riferimento o pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL, delle assicurazioni e per riscontrate irregolarità
Art. 34	Mancato rinnovo della polizza assicurazione di responsabilità civile.

Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della garanzia, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
- b) mancata assunzione del servizio da parte dall'Appaltatore entro la data stabilita dal Consorzio;
- c) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Consorzio;
- d) sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive;
- e) condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- g) subappalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- h) impiego di personale non dipendente o in assenza di specifico contratto ai sensi di legge;
- i) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Consorzio;
- j) reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, l'appaltante adotterà l'iter di cui agli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti e s.m.i.;

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Consorzio dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Consorzio potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 43 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che all'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Consorzio con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di apposizione di riserva sui documenti contabili ed esplicitazione delle riserve con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Consorzio (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 44 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Appaltatore stesso nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dello stesso per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Appaltatore dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 45 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Como. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 46 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nel Disciplinare di Gara.

Per accettazione _____

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Attribuzione del punteggio-qualità verrà fatto dalla Commissione di gara in base ai seguenti elementi:

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A) Progetto generale	1) capacità di collaborare con il Consorzio nel reperire e raccogliere, risorse aggiuntive e finanziamenti da parte di enti ed organizzazioni, utili al miglioramento del servizio	3
	2) possibilità di pensarsi in rete con altri soggetti per avviare collaborazioni stabili finalizzate al miglioramento organizzativo del servizio	4
	3) assetto organizzativo delle relazioni tra Consorzio e gestore nella progettazione dei servizi e degli interventi	5
	4) metodi, procedure e strutture che si intendono attivare per verificare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle attività programmate	4
	TOTALE	16

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
B) Progetto strutturale e sede	1) sede in contesto territoriale, agevole e rapido da raggiungere	4
	2) possibilità di raggiungere luoghi di socializzazione accessibili e servizi socio-educativi e sanitari	3
	3) progetto per la distribuzione e l'uso tecnico-funzionale degli spazi ed eventuale realizzazione	4
	4) migliorie strutturali e adeguamento finalizzate al risparmio energetico (ecocompatibile ed ecosostenibile)	2
	TOTALE	13

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
C) Progetto gestionale	1) attività educative ed assistenziali	5
	2) attività socio-sanitarie e socio-riabilitative	5
	3) offerta di opportunità socializzanti al di fuori della programmazione ordinaria delle attività	4
	4) modalità di coinvolgimento delle famiglie	4
	5) strumenti di programmazione e valutazione sia generale, che per i singoli progetti per l'utenza (cartelle e schede individuali)	4
	6) modalità di collaborazione con il Servizio specialistico Disabili e	5

Per accettazione _____

	realizzazione del progetto individualizzato per gli ospiti	
	TOTALE	27

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
D) Personale	1) modalità di selezione e impiego del personale	4
	2) piano di razionalizzazione del personale attualmente destinato al servizio	3
	3) piani e programmi di formazione, supervisione ed aggiornamento del personale impiegato	4
	TOTALE	11

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
E) Servizi accessori	1) Attività di trasporto ed accompagnamento, modalità di fornitura dei pasti.	3
	TOTALE	3

TOTALE 70 punti

Il Consorzio si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione del servizio se il concessionario non raggiunga almeno il 60% del punteggio massimo attribuibile nel punteggio qualità.

Attribuzione punteggio qualità dell'offerta

Il punteggio relativo ad ogni criterio di valutazione nella tabella sopra indicata, sarà determinato, impiegando il metodo aggregativo compensatore, ovvero mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = punteggio di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei sub-criteri

Σ = sommatoria

W_i = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i)

V(a)_i = coefficiente medio della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-criterio (i) variabile tra zero e uno.

Il punteggio totale per il parametro "**qualità dell'offerta**" sarà determinato quale somma dei punteggi riportati da ogni singolo concorrente nei 4 criteri di valutazione.

Per accettazione _____

La Commissione attribuirà i punteggi definiti per i singoli criteri, sopra analiticamente elencati, nel seguente modo:

- per tutti i criteri ciascun componente della Commissione di gara esprime la propria valutazione assegnando un coefficiente di apprezzamento tenendo conto dei seguenti parametri motivazionali:

Coefficiente	Livelli di apprezzamento assegnabili
0	insufficiente
0,1	minimo
0,2	limitato
0,3	evolutivo
0,4	significativo
0,5	sufficiente
0,6	discreto
0,7	buono
0,8	eccellente
0,9	ottimo
1,0	massimo / pieno

Per ogni criterio, il Presidente della Commissione calcola la media dei coefficienti assegnati, quindi procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sottocriterio in coefficienti definitivi, riportando ad 1,0 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quindi li moltiplica per il punteggio massimo da assegnare, secondo la seguente formula:

$$M_{coe} \times P_{max} = P_{off}$$

M_{coe} = indica la media dei coefficienti di apprezzamento riparametrati.

P_{max} = punteggio massimo attribuibile.

P_{off} = punteggio assegnato a ciascun criterio o sub-criterio.

Il punteggio attribuito complessivamente alla Proposta progettuale di ciascun offerente sarà calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione del servizio se il concessionario non raggiunga almeno il 60% del punteggio massimo attribuibile nel punteggio qualità.

Verranno pertanto escluse dalla gara tutte le offerte che non conseguiranno una valutazione da parte della Commissione di minimo 42 punti sulla proposta tecnica (punteggio conseguito prima della riparametrazione a 70 punti).

La ripartizione dei punteggi totali (PTF) in coerenza con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica (max 70) e il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (max 30) avverrà mediante riparametrazione dei punteggi totali attribuiti (PTF) ai prospetti tecnici secondo la formula sotto riportata, che assegna all’Offerta Tecnica migliore (OTm), il punteggio totale massimo attribuibile (PTMaxA), ed alle altre Offerte Tecniche, un punteggio proporzionale.

Dove:

PT(i) = Punteggio Tecnico riparametrato assegnato all’offerta del concorrente (i)esimo

PTMaxA = Punteggio Tecnico Totale Massimo Attribuibile

OTm = Offerta Tecnica migliore (punteggio prima della riparametrazione)

OT(i) = Offerta Tecnica del concorrente (i)esimo (punteggio prima della riparametrazione)

Tale operazione verrà effettuata attivando l’apposita funzionalità prevista nella piattaforma Sintel.

Ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta si terrà conto del punteggio conseguito dall’operatore economico prima della riparametrazione finale (ovvero prima della riparametrazione a ottanta punti, ossia rispetto al punteggio totale massimo attribuibile calcolata come sopra indicato).

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.

L’attribuzione del punteggio massimo di punti 30, sarà calcolato mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel applicando la formula interdipendente del Prezzo Minimo.

$$PE = P_{\text{Emax}} * \frac{P_{\text{min}}}{P_o}$$

PO = prezzo offerto dal singolo concorrente

Pmax = prezzo più alto offerto in gara

Pmin = prezzo più basso offerto in gara

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà, complessivamente (offerta economica e qualità dell’offerta), il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto relativamente al punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Per accettazione _____

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Per tutto ciò che concerne le procedure di valutazione e aggiudicazione si rimanda a quanto disposto nel Disciplinare di Gara.